

Legge regionale 06 ottobre 2017 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

Art. 3

(Tavolo ludico regionale) (1)

1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:

- a)** elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'articolo 5;
- b)** redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'articolo 5.

2. Il Tavolo è composto da:

- a)** quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- b)** un esperto indicato dall'Università degli Studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
- c)** un esperto indicato dall'Università degli Studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
- d)** l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.

3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017